

4. La notifica deve avvenire quando entrambi i partner sono in vita e prima del diritto a una rendita di vecchiaia della fondazione. Lo scioglimento della convivenza deve essere tempestivamente comunicato alla fondazione.
5. La rendita per il convivente superstite viene meno con il decesso del convivente superstite o se questi si risposa, contrae una nuova unione domestica registrata o inizia una nuova convivenza.

20.5 Rendita per orfani

1. Al decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, ogni figlio ha diritto a una rendita per orfani, a condizione che non abbia ancora compiuto 18 anni. Ogni figlio ha diritto a una rendita doppia per orfani qualora il decesso dell'altro genitore non dia luogo a una rendita per orfani dell'istituto di previdenza competente.
2. I figli elettivi della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità hanno diritto a una rendita per orfani se sono stati accolti dal defunto, a titolo gratuito, per essere accuditi ed educati in maniera permanente.
3. Hanno diritto a una rendita per orfani anche i figliastri al cui sostentamento la persona assicurata o il beneficiario di rendita doveva provvedere in maniera prevalente.
4. L'ammontare della rendita per orfani è stabilito nel piano previdenziale. Nel caso di orfani di padre e di madre, tale importo viene raddoppiato.
5. La rendita per orfani viene corrisposta per la prima volta per il mese successivo al decesso della persona assicurata, ma non prima della cessazione del pagamento del salario intero o del salario dopo il decesso.
6. Qualora la rendita per orfani dia luogo a una rendita corrente, il diritto insorge il primo del mese successivo al giorno del decesso.
7. Il diritto a una rendita per orfani viene meno con il decesso dell'orfano, ma al più tardi quando il figlio compie 18 anni. Il diritto alle prestazioni dura al massimo fino al compimento del 25° anno di età se
 - a) un figlio si trova ancora in formazione e ha diritto alle prestazioni del 1° pilastro (rendita per i figli) o
 - b) è incapace di guadagno almeno al 70% e non percepisce alcuna rendita d'invalidità dalla previdenza professionale o dall'assicurazione infortuni o militare.

20.6 Capitale in caso di decesso

1. Se una persona assicurata o un beneficiario di una rendita d'invalidità muore prima del pensionamento e gli averi di vecchiaia esistenti non vengono utilizzati (completamente) per il finanziamento di rendite per superstiti ai sensi degli artt. 20 – 20.5, diventa esigibile un capitale in caso di decesso.
2. Indipendentemente dal diritto di successione, i superstiti hanno diritto a un capitale in caso di decesso nell'ordine seguente:
 - a) il coniuge o convivente ai sensi dell'art. 20.4, in sua mancanza;
 - b) il coniuge avente diritto ai sensi del presente regolamento, che non soddisfa le condizioni per una rendita per coniugi; in sua mancanza
 - c) i figli del defunto aventi diritto a una rendita; in loro mancanza
 - d) le persone fisiche che sono state sostenute in misura significativa dall'assicurato; in loro mancanza
 - e) i figli del defunto che non soddisfano le condizioni del diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 20.5; in loro mancanza

- f) i genitori; in loro mancanza
- g) i fratelli e le sorelle.

I coniugi divorziati non hanno alcun diritto al capitale in caso di decesso.

Gli aventi diritto devono rivendicare per iscritto il proprio diritto al più tardi sei mesi dopo il decesso della persona assicurata. In mancanza di beneficiari ai sensi della presente disposizione, il capitale in caso di decesso viene devoluto alla cassa di previdenza.

3. La persona assicurata può designare come beneficiaria una persona secondo la lettera d) che essa sostiene in misura significativa. La tipologia e l'entità del sostegno devono essere designati più precisamente.
4. La persona assicurata può modificare tramite dichiarazione scritta l'ordine dei beneficiari nelle categorie di beneficiari al punto 2 lettere e)-g) e/o disporre la suddivisione del capitale in caso di decesso tra più beneficiari della stessa categoria di beneficiari in parti diverse. In mancanza di una simile dichiarazione, il capitale in caso di decesso sarà corrisposto all'interno della categoria di beneficiari in base al numero di persone in parti uguali.
5. La notifica della persona sostenuta in misura significativa di cui al punto 3 e la comunicazione sulla modifica dell'ordine di cui al punto 4 deve essere trasmessa quando la persona assicurata si trova in vita e sul formulario della fondazione. La firma deve essere autenticata. La firma della persona assicurata può essere apposta presso Previs (dietro esibizione di un documento identificativo ufficiale valido come la carta d'identità o il passaporto).
6. L'ammontare del capitale in caso di decesso è stabilito nel piano previdenziale.

20.7 Capitale supplementare in caso di decesso

1. Il datore di lavoro può prevedere nel piano previdenziale un capitale supplementare in caso di decesso per gli assicurati attivi. In tal caso, le disposizioni ai sensi dell'art. 20.6 punti 2-6 si applicano per analogia.
2. Gli averi di vecchiaia costituiti con riscatti facoltativi della persona assicurata sono in ogni caso disponibili come capitale supplementare in caso di decesso. Il pagamento avviene senza interessi. Il diritto alle prestazioni risulta dagli artt. 14.3 e 15.2.

Art. 21 Prestazione di libero passaggio

1. La persona assicurata ha diritto a una prestazione d'uscita se il rapporto di previdenza cessa per uno dei motivi seguenti:
 - a) il rapporto di lavoro viene sciolto prima del verificarsi del caso di prestazione;
 - b) viene raggiunta la fine del mantenimento di un'assicurazione provvisoria ai sensi dell'art. 26a cpv. 1 e cpv. 2 LPP;
 - c) i requisiti di legge per l'assoggettamento alla LPP non sono presumibilmente più soddisfatti in maniera permanente.
2. Se il rapporto di lavoro viene sciolto dopo il compimento dell'età minima per il pensionamento definita nell'art. 18.2, la persona assicurata può rivendicare una prestazione d'uscita soltanto se prosegue l'attività lucrativa o risulta iscritta all'assicurazione contro la disoccupazione.

21.1 Ammontare della prestazione d'uscita

1. Il calcolo della prestazione d'uscita avviene in conformità con la Legge sul libero passaggio (LFLP). La prestazione d'uscita corrisponde agli averi di vecchiaia totali in base al livello del conto di vecchiaia inclusi gli eventuali averi sul conto di riscatto ai sensi dell'art. 15.1 al momento dell'uscita. Se il calcolo della prestazione d'uscita ai sensi degli artt. 17 o 18 LFLP è superiore, viene corrisposto tale importo.

2. La prestazione d'uscita dev'essere remunerata con l'interesse stabilito dal consiglio di fondazione a partire dal primo giorno dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza.
3. Non sussiste alcun diritto a una prestazione d'uscita se la persona assicurata è assicurata soltanto contro i rischi di decesso e di invalidità.

21.2 Mantenimento della protezione previdenziale, pagamento in contanti

1. La prestazione d'uscita viene bonificata al nuovo istituto di previdenza. Se una persona assicurata non aderisce ad alcun nuovo istituto di previdenza, può mantenere la protezione previdenziale sotto forma di una polizza di libero passaggio presso una compagnia assicurativa oppure sotto forma di un conto di libero passaggio presso una banca.
2. Prima dell'uscita, la persona assicurata uscente comunica alla fondazione a quale nuovo istituto di previdenza o a quale istituzione di libero passaggio deve essere bonificata la prestazione d'uscita. In mancanza di una simile comunicazione, la fondazione bonificherà la prestazione d'uscita insieme agli interessi alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto sei mesi, ma al più tardi due anni dopo il caso di libero passaggio.
3. Le persone assicurate possono richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:
 - a) lasciano definitivamente la Svizzera;
 - b) iniziano un'attività lucrativa autonoma quale attività principale e non sono più assoggettate alla previdenza professionale obbligatoria; o
 - c) la prestazione d'uscita è inferiore al loro contributo annuo.
4. Le persone assicurate non possono richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita ai sensi della lettera a) del precedente capoverso fino all'ammontare degli averi di vecchiaia LPP ai sensi dell'art. 15 LPP se:
 - a) continuano a essere obbligatoriamente assicurate per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo le disposizioni di legge di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - b) continuano a essere obbligatoriamente assicurate per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo le disposizioni di legge islandesi o norvegesi;
 - c) vivono nel Liechtenstein.
5. Se la persona assicurata è coniugata o vive in unione domestica registrata, per il pagamento in contanti della prestazione d'uscita è necessario il consenso scritto autenticato del coniuge o del partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato può essere apposta presso Previs (dietro esibizione di un documento identificativo ufficiale valido come la carta d'identità o il passaporto e di una copia del certificato di famiglia o dell'atto di matrimonio).
Se la persona assicurata non riesce a ottenere tale consenso o questo le viene negato, può appellarsi al tribunale.
6. Se la persona assicurata non è coniugata o non vive in unione domestica registrata, per il pagamento in contanti della prestazione d'uscita è necessario un certificato individuale di stato civile.

Art. 22 Conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata

22.1 Informazioni generali

1. Per la fondazione sono vincolanti soltanto le sentenze passate in giudicato dei tribunali svizzeri.
2. Le disposizioni seguenti si applicano per analogia anche in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata. Il conguaglio della previdenza si orienta in questo caso alla sentenza di scioglimento passata in giudicato.

22.2 Conguaglio della previdenza prima del pensionamento

1. Se una persona assicurata divorzia e la fondazione, in virtù di una sentenza di divorzio passata in giudicato, deve bonificare una parte della prestazione d'uscita maturata durante il matrimonio all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, tutte le prestazioni assicurate si riducono proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria, nella misura in cui siano definite in funzione degli averi di vecchiaia nel piano previdenziale. Gli averi di vecchiaia vengono a loro volta ridotti proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria fino a concorrenza della prestazione d'uscita trasferita.
2. Se un beneficiario di una rendita d'invalidità divorzia e la fondazione, in virtù di una sentenza di divorzio passata in giudicato, deve bonificare una parte della prestazione d'uscita ipotetica all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, la rendita d'invalidità corrente e tutte le prestazioni future si riducono proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria, nella misura in cui siano definite in funzione degli averi di vecchiaia nel piano previdenziale. Gli averi di vecchiaia mantenuti vengono a loro volta ridotti proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria fino a concorrenza della prestazione d'uscita trasferita. Se la fondazione eroga rendite per i figli al momento dell'avvio di una causa di divorzio, il loro ammontare rimane invariato.
3. Se durante la causa di divorzio in corso insorge il diritto a una rendita di vecchiaia o la rendita d'invalidità di un beneficiario di una rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia, la rendita di vecchiaia viene ricalcolata dopo il trasferimento della prestazione d'uscita al coniuge avente diritto sulla base degli averi di vecchiaia ridotti al momento del pensionamento o al momento della sostituzione della rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia. Se da tale calcolo risulta una rendita di vecchiaia inferiore alla rendita corrisposta dall'inizio dei pagamenti della rendita fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, questa viene ridotta fino a concorrenza della somma delle prestazioni pensionistiche pagate in eccesso e ripartita a metà tra i due coniugi. La parte attribuita al coniuge avente diritto viene detratta dalla prestazione d'uscita da trasferire. La quota del beneficiario di rendita viene convertita secondo metodi attuariali in una rendita di vecchiaia e la futura prestazione pensionistica viene ridotta di tale importo vita natural durante. Le prestazioni future per superstiti vengono calcolate su tale rendita di vecchiaia ridotta. Per la riduzione fa stato l'art. 19g OLP.
4. Se la persona assicurata ha già versato premi unici ai fini del pensionamento anticipato, la prestazione d'uscita da trasferire al coniuge avente diritto viene addebitata in toto o in parte, nell'ordine seguente, a
 - a) «conto pensionamento anticipato»;
 - b) «conto rendita di transizione»;
 - c) «averi di vecchiaia».

Le prestazioni prefinanziate vengono ridotte fino a concorrenza della parte trasferita degli averi.

22.3 Conguaglio della previdenza dopo il pensionamento

1. Se un beneficiario di una rendita di vecchiaia è obbligato da una sentenza di divorzio passata in giudicato a cedere una parte della sua prestazione pensionistica al coniuge divorziato, la futura rendita di vecchiaia si riduce nella misura di tale importo. Le prestazioni future per superstiti vengono calcolate su tale rendita di vecchiaia ridotta. Le rendite per figli già in corso al momento dell'avvio della causa di divorzio non sono interessate dal conguaglio della previdenza.
2. La rendita attribuita al coniuge divorziato viene convertita individualmente in una rendita vitalizia secondo le basi tecniche (art. 19h OLP) applicabili al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
3. Il diritto alla rendita dal conguaglio della previdenza cessa con il decesso del coniuge avente diritto.

4. Se il coniuge divorziato fa parte di un istituto di previdenza, la rendita calcolata individualmente viene trasferita al suo istituto di previdenza una volta all'anno, remunerata al tasso di interesse regolamentare applicabile in tale anno. Il trasferimento avviene proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria.
5. Se il coniuge divorziato ha raggiunto l'età minima per il pensionamento ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 LPP e non può conferire il suo diritto a un istituto di previdenza, il pagamento della rendita avviene secondo le disposizioni dell'art. 23.1 punto 2 direttamente all'indirizzo di pagamento indicato dalla persona avente diritto.
6. Se la rendita viene trasferita a un istituto di previdenza, il coniuge divorziato può richiedere una liquidazione in capitale in luogo della rendita vitalizia. L'ammontare della liquidazione in capitale viene calcolato secondo principi tecnici. Prima del primo pagamento della rendita deve essere rilasciata una dichiarazione scritta.

22.4 Riacquisto dopo il conguaglio della previdenza

1. La persona assicurata può conferire nuovamente alla propria previdenza, in toto o in parte, l'importo trasferito al coniuge avente diritto ai sensi dell'art. 22.2 punti 1 e 2.
2. Tale riacquisto è escluso nel caso di beneficiari di prestazioni d'invalidità che sono invalidi almeno al 70% conformemente all'AI. Nel caso di assicurati parzialmente invalidi, il riscatto è limitato alla parte degli averi di vecchiaia che non corrispondono al diritto alla rendita parziale al momento del riscatto.
3. Il riacquisto non determina mai un aumento di una rendita d'invalidità in corso, precedentemente ridotta tramite conguaglio della previdenza.
4. I conferimenti effettuati sono accreditati proporzionalmente agli averi di vecchiaia obbligatori e sovraobbligatori.
5. Se la prestazione d'uscita è stata prelevata ai fini del conguaglio della previdenza in toto o in parte da un conto destinato al prefinanziamento del pensionamento anticipato, l'accredito del riacquisto avviene nell'ordine seguente:
 - a) «averi di vecchiaia».
 - b) «conto rendita di transizione»;
 - c) «conto pensionamento anticipato».

22.5 Ricevimento di un conguaglio della previdenza

1. Se a una persona assicurata viene attribuita una prestazione d'uscita o una rendita del coniuge divorziato in virtù di una sentenza di divorzio passata in giudicato, l'importo viene accreditato proporzionalmente agli averi di vecchiaia obbligatori o sovraobbligatori. Si applicano per analogia le disposizioni contenute nell'art. 22.4 punto 5.
2. Se a un beneficiario di una rendita d'invalidità o di vecchiaia viene attribuita una prestazione d'uscita o una rendita in virtù di una sentenza di divorzio passata in giudicato, la prestazione d'uscita o il pagamento periodico della rendita possono essere conferiti alla fondazione soltanto se la fondazione gestisce averi di vecchiaia per un'attività lucrativa parziale. L'accredito avviene proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria. Si applicano per analogia le disposizioni contenute nell'art. 22.4 punto 5.

Art. 23 Pagamento

23.1 Esigibilità

1. Le liquidazioni in capitale sono esigibili 30 giorni dopo il ricevimento di tutti i documenti necessari per la giustificazione del diritto alle prestazioni presso la fondazione.

2. La corresponsione delle prestazioni pensionistiche avviene a cadenza mensile, tra il 5 e il 10 del mese. Restano salve le disposizioni dell'art. 22.3 punto 4. Se il diritto alla rendita non sorge il primo del mese, viene corrisposta una rendita parziale. La rendita viene corrisposta fino alla fine del mese in cui decade il diritto alla fruizione ai sensi del presente regolamento.
3. La prestazione d'uscita diventa esigibile con l'uscita dalla fondazione.

23.2 Interesse di mora

1. Nei pagamenti di rendita si deve pagare un interesse di mora a partire dal giorno dell'inoltro dell'esecuzione o dell'azione giudiziaria. Questo corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP.
2. Allo scadere del termine indicato nell'art. 23.1 punto 1, sulle liquidazioni in capitale si deve applicare un interesse di mora pari al tasso d'interesse minimo LPP.
3. Se la fondazione non bonifica la prestazione d'uscita esigibile entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni necessarie per il bonifico, si applicherà l'interesse di mora ai sensi dell'art. 7 OLP.

23.3 Importo insignificante

1. Se la rendita di vecchiaia o d'invalidità è inferiore al 10%, la rendita per coniugi al 6% o la rendita per orfani al 2% della rendita di vecchiaia minima dell'AVS, su decisione dell'amministrazione della fondazione, in luogo della rendita si corrisponderà una liquidazione in capitale calcolata secondo regole attuariali.
2. Con la liquidazione in capitale vengono meno tutti gli ulteriori diritti della persona avente diritto nei confronti della fondazione.

23.4 Cessione e costituzione in pegno

1. Per quanto consentito dalla legge, i diritti alle prestazioni risultanti dal presente regolamento non sono soggetti a esecuzione forzata e non possono essere ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità. Resta salva la costituzione in pegno ai sensi delle disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
2. I diritti alle prestazioni già divenuti esigibili possono essere compensati con i crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla fondazione soltanto se tali crediti si riferiscono a importi che non sono detratti dal salario.

23.5 Obbligo di restituzione

1. Le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite. Si può rinunciare al recupero se il beneficiario della prestazione era in buona fede e il recupero comporta una notevole onerosità.
2. Se la fondazione eroga prestazioni anticipate ai sensi dell'art. 23.6 punto 2 e l'assicuratore tenuto a versare le prestazioni definitive prevede prestazioni inferiori sulla base delle singole disposizioni applicabili nei suoi confronti, il beneficiario delle prestazioni dovrà restituire la differenza alla fondazione.
3. Si applicano per analogia i termini di prescrizione ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LPP.

23.6 Obbligo di anticipare le prestazioni

1. Se la persona assicurata, nel momento in cui sorge il diritto alla prestazione, non fa parte dell'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'obbligo di anticipare le prestazioni compete all'ultimo istituto di previdenza di cui ha fatto parte. La fondazione eroga la prestazione anticipata nel rispetto delle prestazioni minime legali ai sensi della LPP. Se l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni è stato definito, l'istituto di previdenza soggetto all'obbligo di anticipare le prestazioni potrà rivalersi su di esso.

2. Qualora l'assunzione del pagamento della rendita da parte dell'assicurazione infortuni obbligatoria o dell'assicurazione militare, o di un ente della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e gli invalidi ai sensi della LPP sia controversa, si potrà richiedere una prestazione anticipata della fondazione. La fondazione eroga prestazioni anticipate entro i limiti delle prestazioni minime legali ai sensi della LPP. Se il caso viene preso in carico da un altro ente assicurativo, questo dovrà rimborsare le prestazioni preliminari nel rispetto del proprio obbligo di assunzione delle prestazioni.

23.7 Restituzione della prestazione di libero passaggio, compensazione

Se la fondazione deve erogare prestazioni per superstiti e invalidi dopo aver bonificato la prestazione d'uscita, tale prestazione d'uscita dovrà esserle restituita nella misura necessaria al finanziamento delle prestazioni per superstiti o invalidi. In mancanza di una simile restituzione, le prestazioni per superstiti e invalidi verranno ridotte.

Art. 24 Computo delle prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni

24.1 Sovrindennizzo

1. Le prestazioni per superstiti e invalidi vengono ridotte ai sensi dell'art. 34a LPP se insieme ad altri redditi computabili ai sensi dell'art. 24.2 superano il 90% del salario presumibilmente perso.
2. Le prestazioni di vecchiaia vengono ridotte analogamente in caso di erogazione di prestazioni dell'assicurazione militare o infortuni oppure di prestazioni estere comparabili. La fondazione non è tenuta a compensare le riduzioni delle prestazioni ai sensi dell'art. 20 cpv. 2ter e 2quarter LAINF e dell'art. 47 cpv. 1 LAM.
3. Durante il mantenimento di un'assicurazione provvisoria e la conservazione del diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 26a LPP, la rendita d'invalidità viene ridotta in linea con il grado d'invalidità ridotto della persona assicurata, ma soltanto nella misura in cui la riduzione sia compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.
4. Se dopo l'età di pensionamento ordinaria una rendita di vecchiaia o d'invalidità viene divisa a causa di divorzio, la quota della rendita attribuita al coniuge avente diritto continua a essere computata nel calcolo di un'eventuale riduzione della rendita del coniuge obbligato.
5. In ogni caso vengono erogate come minimo le prestazioni che devono essere erogate ai sensi della LPP e delle relative regole di computo.

24.2 Redditi computabili, eccezioni

1. Quali redditi computabili valgono soltanto le prestazioni di uguale tipologia e finalità che vengono corrisposte alla persona avente diritto a seguito dell'evento dannoso.
2. I redditi computabili del coniuge superstite e degli orfani vengono sommati.
3. Valgono quali redditi computabili:
 - a) le prestazioni dell'AVS/AI ad eccezione degli assegni per grandi invalidi;
 - b) le prestazioni di enti di assicurazione sociale esteri;
 - c) le prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria o dell'assicurazione militare;
 - d) le prestazioni di istituti di previdenza e istituzioni di libero passaggio nazionali ed esteri;
 - e) le prestazioni di assicurazioni private ai cui premi il datore di lavoro ha contribuito almeno per la metà;
 - f) il reddito da lavoro o suppletivo che una persona assicurata invalida continua a percepire o si ritiene possa ragionevolmente percepire.

Le liquidazioni in capitale uniche sono computate con il loro valore di conversione in rendita.

4. Le seguenti prestazioni non vengono computate:
 - a) prestazioni di assicurazioni private;
 - b) assegni per grandi invalidi, riparazioni morali, liquidazioni in capitale e prestazioni analoghe;
 - c) il reddito supplementare percepito durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI.
5. Gli aventi diritto devono informare la fondazione in merito a tutti i redditi computabili e notificare tempestivamente le eventuali modifiche.

24.3 Riduzioni delle prestazioni

1. La fondazione può ridurre, sospendere o negare di riflesso le proprie rendite per superstiti o d'invalidità qualora l'AVS o l'AI riducano, sospendano o neghino le proprie rendite per superstiti o d'invalidità in quanto l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave o si oppone a un ragionevole provvedimento di reintegrazione dell'AI.
2. La fondazione non è tenuta a compensare i rifiuti o le riduzioni di prestazioni che limitano, sospendono, revocano o negano l'assicurazione infortuni obbligatoria o l'assicurazione militare federale sulla base dell'art. 21 LPGa, degli artt. 37 e 39 LAINF o degli artt. 65 e 66 LAM.
3. Se viene espressa una riserva per motivi di salute ai sensi dell'art. 8, la fondazione erogherà solo le prestazioni minime previste per legge.

Art. 25 Diritti nei confronti di terzi responsabili

La fondazione può pretendere che un aspirante a una prestazione per superstiti o d'invalidità le ceda i crediti nei confronti di terzi responsabili, ad esso spettanti per il sinistro, fino all'ammontare del suo obbligo di assunzione delle prestazioni, qualora la fondazione non subentri nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e degli altri aventi diritto in applicazione della LPP. La fondazione è autorizzata a rinviare la corresponsione delle prestazioni fino alla cessione dei crediti.

Art. 26 Adeguamento delle prestazioni all'andamento dei prezzi

Le prestazioni pensionistiche vengono adeguate all'andamento dei prezzi entro i limiti delle possibilità finanziarie della fondazione. Il consiglio di fondazione decide a cadenza annuale se le rendite debbano essere adattate e in quale misura. Le relative delibere sono spiegate nella relazione annuale.

V. Proprietà d'abitazioni

Art. 27 Proprietà d'abitazioni

27.1 Prelievo anticipato e costituzione in pegno

1. Fino al verificarsi di un caso di prestazione, ma comunque al massimo fino a tre anni prima del pensionamento, la persona assicurata può rivendicare un importo per la proprietà d'abitazioni da utilizzare per il proprio fabbisogno. Per il medesimo scopo, la persona assicurata può costituire in pegno tale importo o il suo diritto alle prestazioni previdenziali. Se la persona assicurata mantiene l'assicurazione ai sensi dell'art. 10.7. e se l'assicurazione è durata due anni, non potrà più essere rivendicato un prelievo anticipato o una costituzione in pegno.
2. Qualora una persona assicurata sia parzialmente invalida ai sensi della LAI o continui a essere provvisoriamente assicurata ai sensi dell'art. 26a LPP, tale diritto sussiste soltanto sulla parte degli averi di previdenza che non corrisponde al diritto alla rendita parziale o al mantenimento di un'assicurazione provvisoria.
3. Le prestazioni previdenziali possono essere utilizzate per l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazioni, per la partecipazione a una proprietà d'abitazioni e per il rimborso di prestiti ipotecari.
4. In caso di copertura insufficiente, la fondazione non può concedere alcun prelievo anticipato che serva al rimborso di prestiti ipotecari. Esiste una copertura insufficiente fintantoché il grado di copertura non ha raggiunto il 100%.
5. L'importo minimo per il prelievo anticipato è di CHF 20 000. Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. Per il prelievo anticipato si può utilizzare al massimo l'importo della prestazione di libero passaggio; se però la persona assicurata ha superato i 50 anni d'età, si potrà utilizzare al massimo la prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto a 50 anni, oppure la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo. Se sono stati effettuati dei riscatti, questi non possono essere liquidati sotto forma di capitale nei tre anni successivi.
6. Per la costituzione in pegno si può utilizzare al massimo l'importo a disposizione per il prelievo anticipato, oppure il diritto alle prestazioni previdenziali.
7. Il prelievo anticipato viene detratto proporzionalmente dagli averi di vecchiaia obbligatori e sovraobbligatori. Il rimborso del prelievo anticipato si orienta alle disposizioni di legge concernenti la promozione della proprietà abitativa e l'accredito sul conto di vecchiaia avviene in proporzioni uguali a favore degli averi di vecchiaia obbligatori e sovraobbligatori, analogamente al prelievo anticipato.
8. Se la persona assicurata ha già versato premi unici ai fini del pensionamento anticipato, il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno vengono addebitati in toto o in parte, nell'ordine seguente, a
 - a) «conto pensionamento anticipato»;
 - b) «conto rendita di transizione»;
 - c) «averi di vecchiaia».

Le prestazioni prefinanziate vengono ridotte fino a concorrenza della parte trasferita degli averi.

9. Se la persona assicurata è coniugata o vive in unione domestica registrata, per il prelievo anticipato e la costituzione in pegno è necessario il consenso scritto autenticato del coniuge o del partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato può essere apposta presso Previs (dietro esibizione di un documento identificativo ufficiale valido come la carta d'identità o il passaporto e di una copia del certificato di famiglia o dell'atto di matrimonio).
10. Se la persona assicurata non riesce a ottenere il consenso scritto del coniuge o del partner registrato, può appellarsi al tribunale civile.
11. Se la persona assicurata non è coniugata o non vive in unione domestica registrata, per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno è necessario un certificato individuale di stato civile.

12. L'importo percepito o realizzato deve essere rimborsato alla fondazione dalla persona assicurata o dai suoi eredi se
 - a) la proprietà d'abitazioni viene alienata;
 - b) vengono concessi diritti su tale proprietà d'abitazioni che equivalgono economicamente a un'alienazione; o
 - c) al decesso della persona assicurata non diventa esigibile alcuna prestazione previdenziale.
13. L'importo percepito o realizzato può altrimenti essere rimborsato in ogni momento, ma al più tardi entro la nascita del diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia della persona assicurata, fino al verificarsi di un caso di prestazione o fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
14. L'importo bonificato può essere riacquistato in toto o in parte ed essere utilizzato nell'ordine seguente al raggiungimento dei massimi averi di vecchiaia possibili:
 - a) «averi di vecchiaia».
 - b) «conto rendita di transizione»;
 - c) «conto pensionamento anticipato».
15. L'importo minimo per un rimborso è di CHF 10 000. Se il prelievo anticipato esigibile è inferiore all'importo minimo, il rimborso può essere effettuato in una soluzione unica.
16. Valgono inoltre le disposizioni di legge concernenti la promozione della proprietà d'abitazioni.
17. La cancellazione della restrizione del diritto d'alienazione nel registro fondiario viene ordinata dalla fondazione se
 - nasce il diritto alle prestazioni di vecchiaia regolamentari;
 - la persona assicurata muore;
 - avviene il pagamento in contanti della prestazione d'uscita;
 - il prelievo anticipato è stato restituito alla fondazione o versato temporaneamente su un conto di libero passaggio presso un'istituzione di libero passaggio.

27.2 Esigibilità

1. La fondazione paga il prelievo al più tardi dopo sei mesi da quando la persona assicurata ha rivendicato il diritto. In caso di copertura insufficiente, la fondazione può prorogare tale termine a 12 mesi. In presenza di un notevole deficit di copertura, la fondazione può negare il pagamento del prelievo anticipato che serve al rimborso dei prestiti ipotecari.
2. Se la liquidità della fondazione potrebbe essere compromessa dai prelievi anticipati, la fondazione può rinviare l'evasione delle richieste. Il consiglio di fondazione stabilisce un ordine di priorità per il trattamento delle richieste.

27.3 Costi

La fondazione fattura alla persona assicurata i costi interni ed esterni conformemente al regolamento sui costi.

VI. Disposizioni particolari

Art. 28 Obbligo d'informazione e di comunicazione

1. Le persone assicurate e i beneficiari di rendita devono informare in modo veritiero la fondazione in merito a tutte le circostanze determinanti per la loro previdenza, con particolare riguardo per variazioni nello stato civile e nella situazione familiare, senza averne ricevuto specifica richiesta.
2. I beneficiari di rendita devono produrre un certificato di esistenza in vita dietro richiesta della fondazione. Gli invalidi devono comunicare gli altri loro redditi da lavoro e sotto forma di rendita, come anche le variazioni nel grado di invalidità.
3. La fondazione è autorizzata in ogni momento a richiedere una perizia medica, a proprie spese, sullo stato di salute di un assicurato invalido. Qualora la persona assicurata si opponga a un simile esame o si rifiuti di accettare un'attività lucrativa offerta che risulti ragionevole alla luce delle sue conoscenze e capacità e del suo stato di salute, la fondazione potrà ridurre, negare o sospendere le prestazioni d'invalidità.
4. La persona assicurata e gli aventi diritto sono tenuti a rilasciare alla fondazione la documentazione e le informazioni necessarie e richieste, come anche a trasmettere la documentazione concernente prestazioni, riduzioni o rifiuti di terzi o di altri enti assicurativi menzionati nell'Art. 24. In caso di rifiuto, la fondazione può ridurre le prestazioni sulla base del proprio giudizio professionale.
5. Le persone assicurate che intrattengono più rapporti di previdenza e il cui totale dei redditi e dei salari soggetti all'AVS supera il limite fissato ai sensi dell'art. 79c LPP devono informare la fondazione sulla totalità dei rapporti di previdenza e dei redditi e salari ivi assicurati.
6. La fondazione declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze svantaggiose che potrebbero derivare da una violazione dei predetti obblighi per le persone assicurate e i beneficiari di rendita o i loro superstiti. Qualora la fondazione dovesse subire dei danni a seguito di una simile violazione degli obblighi, il consiglio di fondazione potrà ritenere responsabile la persona inadempiente.
7. Il diritto a prestazioni previdenziali decade se la persona assicurata o altre persone che rivendicano o ricevono le prestazioni non adempiono all'obbligo di comunicazione in maniera ingiustificata e il diritto o la sua entità non possono pertanto essere constatati. Inoltre, non viene dato seguito alla richiesta di prestazioni oppure la corresponsione di prestazioni già assegnate viene sospesa se
 - a) nonostante un sollecito scritto con indicazione delle conseguenze giuridiche, le informazioni, i documenti e i certificati medici richiesti dalla fondazione non vengono procurati, oppure
 - b) la persona assicurata non si sottopone a un esame medico, oppure
 - c) un medico al quale la fondazione intende rivolgersi non è sollevato dall'obbligo del segreto professionale.

Art. 29 Informazione degli assicurati e dei beneficiari di rendita

1. La fondazione informa ogni anno in maniera adeguata i propri assicurati, ai sensi dell'art. 86b cpv. 1 LPP, in merito
 - a) ai loro diritti alle prestazioni, al salario assicurato, all'aliquota di contribuzione e ai loro averi di vecchiaia;
 - b) all'organizzazione della fondazione, al finanziamento e ai membri del consiglio di fondazione a composizione paritetica.
2. La fondazione informa, dietro richiesta, in merito ai redditi da capitale, all'andamento dei rischi tecnici, alle spese amministrative, al calcolo del capitale di copertura, alla costituzione di riserve e all'andamento del grado di copertura.
3. In caso di libero passaggio, la fondazione allestisce un conteggio d'uscita e rimanda alle possibilità di mantenere la protezione previdenziale, previste dalla legge e dai regolamenti.

4. Dietro richiesta, alle persone assicurate e ai beneficiari di rendita vengono fornite ulteriori informazioni necessarie.

Art. 30 Protezione dei dati

1. Con l'iscrizione all'assicurazione, le persone da assicurare dichiarano di accettare che i dati risultanti da tale iscrizione e dall'attuazione della previdenza professionale siano trasmessi ad altri enti assicurativi, segnatamente alla società di riassicurazione della fondazione. La persona assicurata rilascia il proprio consenso scritto al riguardo, per quanto necessario.
2. La fondazione e gli enti assicurativi partecipanti devono adottare tutti i provvedimenti necessari per un trattamento strettamente riservato dei dati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati.
3. Valgono inoltre le disposizioni di legge (art. 85a e segg. LPP).

VII. Organizzazione della fondazione

Art. 31 Organi e incaricati

1. Organo supremo della fondazione è il consiglio di fondazione. Esso dirige la fondazione in conformità con le disposizioni di legge, lo statuto, i regolamenti e le istruzioni della legislazione in materia di sorveglianza.
2. Sono incaricati dalla fondazione:
 - il direttore della fondazione;
 - le commissioni di previdenza dei singoli datori di lavoro affiliati;
 - i gestori patrimoniali;
 - gli amministratori di immobili;
 - l'ufficio di revisione e
 - il perito in materia di previdenza professionale.
3. Tutte le persone che partecipano alla gestione, al controllo e alla sorveglianza della fondazione sono soggette all'obbligo di discrezione, anche dopo la cessazione della loro attività, riguardo alle circostanze personali di assicurati, beneficiari di rendita e beneficiari di cui siano venute a conoscenza, come anche riguardo alle questioni della fondazione e del datore di lavoro.
4. I dettagli dell'organizzazione della fondazione sono disciplinati nel regolamento organizzativo della fondazione.
5. Il consiglio di fondazione presenta all'autorità di vigilanza la relazione annuale, l'ufficio di revisione la relazione di revisione e il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale la perizia tecnica da allestire periodicamente.

Art. 32 Ulteriori regolamenti

1. Al regolamento sui costi si affiancano il regolamento organizzativo, il regolamento sugli investimenti, il regolamento sulla liquidazione parziale e il regolamento sugli accantonamenti e le riserve di fluttuazione.
2. Tutti i regolamenti sono emanati dal consiglio di fondazione e adattati all'occorrenza. Devono essere sottoposti all'autorità di vigilanza prudenziale. Per il regolamento sulla liquidazione parziale, l'autorità di vigilanza deve emanare una decisione d'approvazione.

VIII. Disposizioni finali

Art. 33 Amministrazione della giustizia

1. Eventuali controversie sono sottoposte al tribunale ordinario competente. Foro competente è la sede svizzera o il domicilio del convenuto oppure il luogo del datore di lavoro presso il quale è stata assunta la persona assicurata.
2. Per il resto si applicano le disposizioni degli artt. 73 e 74 LPP.

Art. 34 Disposizioni esecutive

1. Il consiglio di fondazione emana eventuali disposizioni d'attuazione del regolamento.
2. In casi particolari, il consiglio di fondazione può derogare alle disposizioni del presente regolamento se la loro applicazione comporterebbe una particolare onerosità per i soggetti interessati e la deroga risulta in linea con il senso e lo scopo della fondazione.
3. Nei casi in cui il presente regolamento o il diritto sovraordinato non contengono alcuna regolamentazione imperativa, il consiglio di fondazione adotta una regolamentazione corrispondente al senso e allo scopo della fondazione.

Art. 35 Disposizioni transitorie

1. In mancanza di disposizioni diverse, per le persone assicurate che presentano un'incapacità lavorativa o un'incapacità di guadagno che dà o darebbe luogo a un diritto a prestazioni d'invalidità o per superstiti, si applicano il salario annuo assicurato valevole all'inizio dell'incapacità di guadagno e il regolamento applicabile in tale momento.
2. Le prestazioni d'uscita delle persone assicurate al 31 dicembre 2021 rimangono interamente concesse con l'entrata in vigore del presente regolamento al 1° gennaio 2022.
3. I diritti in corso dei beneficiari di rendita al 31 dicembre 2021 rimangono invariati con l'introduzione del presente regolamento. Fanno eccezione le disposizioni in materia di conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata (Art. 22).
4. Per il calcolo del sovrindennizzo, l'Art. 24 del presente regolamento è applicabile anche alle rendite insorte sulla base del regolamento valevole prima del 1° gennaio 2022.

Art. 36 Modifica del regolamento, entrata in vigore

1. Il presente regolamento può essere modificato in ogni momento mediante delibera del consiglio di fondazione, nel rispetto dei diritti acquisiti e delle disposizioni di legge. L'autorità di vigilanza competenze dev'essere informata delle modifiche del regolamento.
2. Le disposizioni che prevedono o comportano prestazioni supplementari del datore di lavoro non possono essere emanate senza il suo consenso.
3. Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di fondazione paritetico in occasione della seduta del 16 giugno 2021 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

Il consiglio di fondazione

Peter Flück

Presidente del consiglio di fondazione

Stefan Muri

Direttore

Allegato 1 al regolamento di previdenza 2022

Il presente allegato si riferisce all'art. 18.5, cpv. 2 del regolamento di previdenza.

L'età di pensionamento ordinaria per donne e uomini corrisponde a 65 anni compiuti. Tutte le aliquote di conversione sono identiche per uomini e donne.

Età al momento del pensionamento	Aliquota di conversione
58	4,52%
59	4,66%
60	4,80%
61	4,94%
62	5,08%
63	5,22%
64	5,36%
65	5,50%
66	5,64%
67	5,78%
68	5,92%
69	6,06%
70	6,20%

Le commissioni di previdenza possono proporre al consiglio di fondazione aliquote di conversione differenti per la loro cassa di previdenza.

Esempi di applicazione della precedente tabella:

Il signor A. (nato il 25.04.1959) vuole andare in pensionamento anticipato a 63 anni e mezzo. L'aliquota di conversione viene calcolata nel modo seguente:

64 anni: 5,36
63 anni: - 5,22
Differenza: 0,14 / 12 mesi * 5 mesi = 0,058
Aliquota di conversione 63,5: 5,22 + 0,058 = 5,278%

Previs Previdenza | Brückfeldstrasse 16 | Casella postale |
CH-3001 Bern | T 031 963 03 00 | F 031 963 03 33
E-Mail info@previs.ch | www.previs.ch

● **ethos**^{member}